



Paolo Ferrario, Dispensa didattica n. 6:
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE POLITICHE SOCIALI
31 Marzo 2011



“Mappa- Rete” del SISTEMA DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’



"Ça dessin m'a pris cinq minutes,
mais j'ai mis soixante ans pour y arriver"
Auguste Renoir

Fonte:
P. Ferrario, *Politica dei servizi sociali Strutture, trasformazioni
legislazione*, editore Carocci Faber, Roma, p. 100

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E LE MODIFICHE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001 COME STRUMENTO PER:

- 1. IDENTIFICARE CON PRECISIONE L'ELENCO DEI CAMPI OPERATIVI DELLE POLITICHE SOCIALI**
- 2. INDIVIDUARE I DIVERSI LIVELLI DI RESPONSABILITA' DELLA REGOLAZIONE LEGISLATIVA DELLE POLITICHE SOCIALI**
- 3. ANALIZZARE I RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI FRA LO STATO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI**

LA COSTITUZIONE E' UN "DOCUMENTO SISTEMICO"



È strutturato in "parti":

- **PRINCIPI FONDAMENTALI (artt 1-12)**

- **DIRITTI E DOVERI (art 13-28)**
 - **RAPPORTI CIVILI**
 - **RAPPORTI ETICO – SOCIALI**
 - **RAPPORTI ECONOMICI**

- **ORDINAMENTO DELLO STATO**



INDIRIZZA AL
SISTEMA DELLE ISTITUZIONI
ed al loro FUNZIONAMENTO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: PRINCIPI ISPIRATORI ma potremmo anche dire: sua CULTURA


- **PRINCIPIO DEMOCRATICO**
 - Il popolo elegge i rappresentanti
 - Divisione dei poteri

- **PRINCIPIO PERSONALISTA:**
 - La singola persona è un valore in sé
 - Deve essere riconosciuta nella sua autonomia e dignità
 - Svolge ruoli fondamentali nelle “formazioni sociali”

- **PRINCIPIO “LAVORISTA”:**
 - Tutela e valorizzazione del lavoro (art.1; 35)

- **PRINCIPIO PLURALISTA**
 - Libertà di associazione
 - I cittadini “concorrono” con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49)

IL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI




**POTERE
LEGISLATIVO**


**POTERE
ESECUTIVO**

**POTERE
GIUDIZIARIO**


POTERE LEGISLATIVO



POTERE ESECUTIVO




POTERE GIUDIZIARIO



RAPPRESENTAZIONI VISIVE


DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI

DELLE POLITICHE SOCIALI



la LEGGE:

Criterio: legittimità della decisione nei sistemi democratici




**Camera dei Deputati e Senato:
Doppia lettura ed approvazione
dello stesso testo**

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA: ARTT. 70-74

DECRETO LEGGE (D.L.):

Problema: interferenze nella divisione dei poteri

Criterio: rapidità ed urgenza




**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA:
ART. 77**

DECRETO LEGISLATIVO

(prima del 1989 veniva emanato sotto la forma di “decreto del presidente della repubblica”)


Problema: interferenze nella divisione dei poteri

Criterio: rendere compatibile il principio democratico ed il ruolo di governo




**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA:
ART. 76**

LEGGE QUADRO E LEGGE REGIONALE:




**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA:
ARTT. 114 - 133**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE (D.C.R.):



DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE (D.G.R.):




LEGGE COSTITUZIONALE: Procedura “aggravata” di approvazione

Definizione:

Fonte del diritto che ha lo stesso valore di una norma costituzionale

Procedura (Cost. art. 138, 2° comma):

- 2 successive deliberazioni a distanza superiore di 3 mesi
- nella seconda deliberazione maggioranza assoluta dei componenti
- può essere richiesto Referendum, tranne nel caso che sia approvata con maggioranza dei 2/3



PERIODIZZAZIONE DELLO STATO REGIONALE ITALIANO

MOMENTI - CHIAVE	EVENTI ISTITUZIONALI
• 1946 • 1948 • 1963	• Statuto speciale della Sicilia • previsione delle Regioni nell'ordinamento dello stato italiano • Statuti speciali Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta • Statuto speciale Friuli Venezia Giulia
• 1968 - 1972	• legge elettorale dei consigli regionali delle regioni ordinarie • istituzione delle regioni ordinarie • approvazione degli Statuti ordinari • primo trasferimento delle funzioni statali
• 1977	• secondo trasferimento delle funzioni statali
• 1997 - 1998	• ulteriore decentramento dei poteri legislativi alle Regioni: "massimo decentramento a Costituzione invariata"
• 2001	• riforma del Titolo V della Costituzione: forte mutamento dei rapporti Stato – Regioni
• 2004 - 2006	• ulteriore riforma della Costituzione, con particolare riferimento al Titolo V: introduzione di un particolare "Stato federale" in Italia. Legge costituzionale respinta con Referendum
• 2008	• progetto del "federalismo fiscale"

LA MODIFICAZIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge Costituzionale n. 3 2001

<i>PRECEDENTE TESTO del 1948</i>	<i>NUOVO TESTO del 2001</i>
<p>Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.</p>	<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>

Per approfondimenti:

Paolo Ferrario, "**Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali**" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5

<p><i>PRECEDENTE TESTO</i> <i>del 1948</i></p>	<p><i>NUOVO TESTO</i> <i>del 2001</i></p>
<p>Art. 117 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.</p> <p>Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.</p>	<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>A) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>

<p><i>PRECEDENTE TESTO del 1948</i></p>	<p><i>NUOVO TESTO del 2001</i></p>
<p>Art. 117</p>	<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;</p> <p>tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.</p> <p>Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>....</p>

PUNTI CHIAVE della RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Legge Costituzionale n. 3 2001

confermata dal referendum del 7 ottobre 2001

- **COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI SONO ENTI AUTONOMI** CON PROPRI STATUTI, POTERI E FUNZIONI

- **STATO:** LEGISLAZIONE ESCLUSIVA NELLE MATERIE CHE RICHIEDONO UNA NECESSARIA UNITARIETÀ NAZIONALE (POLITICA ESTERA; POLITICHE MIGRATORIE; DIFESA; FORZE ARMATE; SICUREZZA; MONETA; CITTADINANZA; PREVIDENZA SOCIALE; NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE; ECC.) ED ANCHE LA:


“DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE”

- **LEGISLAZIONE CONCORRENTE** FRA STATO E REGIONI IN ALCUNE MATERIE FRA CUI:
 - ISTRUZIONE, SALVA L'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CON ESCLUSIONE DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 - TUTELA DELLA SALUTE
 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

“NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA, SALVO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI, RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO “

- **REGIONI:** POTESTÀ LEGISLATIVA IN RIFERIMENTO AD OGNI MATERIA NON ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO

LA POTESTA' LEGISLATIVA DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE del 2001 3 SFERE DI REGOLAZIONE NORMATIVA



Per approfondimenti:

Paolo Ferrario, "Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5